

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI - Sanzione amministrativa in genere

Riferimenti Normativi: L 24/11/1981 n.689 Art.28

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI VENEZIA, in persona del suo Sindaco pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORTOLINI 34, presso l'Avvocato PAOLETTI NICOLÒ che unitamente all'Avvocato GIDONI GIULIO, MORINO M MADDALENA, lo difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

DANTE PIETRO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 142/97 della Sezione distaccata di Pretura di MESTRE, emessa il 28/01/1997 depositata il 05/03/97; RG.6048/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/99 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

...(Omissis)

Dante Pietro ha proposto davanti al pretore di Venezia opposizione ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/1981 contro la cartella esattoriale notificatagli il 7 novembre 1995 relativamente a violazione dell'art. 4 del previgente codice della strada accertata il 30 ottobre 1990.

Ha eccepito la mancata notifica dell'accertamento e la prescrizione ex art. 28 della L. n. 689/1981.

Nella resistenza del Comune di Venezia il pretore, con sentenza resa il 28 gennaio 1997, ha accolto l'eccezione di prescrizione sul riflesso che la cartella esattoriale è stata notificata a distanza di più di cinque

anni dall'accertamento della violazione e che la notificazione del verbale di contestazione, avvenuta il 5 febbraio 1991, non costituisce atto di costituzione in mora e non vale a fini interruttivi.

Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Venezia ha proposto ricorso sulla base di un motivo, illustrato con memoria; l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo il Comune denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della L. n. 689 del 1981 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Deduce che dal combinato disposto dell'art. 28 della L. n. 689 del 1981 e dell'art. 2943 c.c. risulta che la prescrizione del diritto di riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative è interrotta, oltre che dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio, e dalla domanda proposta nel corso di esso, da qualsiasi atto idoneo a costituire in mora il debitore e, cioè, dall'atto con il quale il creditore manifesta la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto senza alcuna formalità all'infuori della scrittura.

Rileva che per pacifica giurisprudenza il verbale di accertamento della violazione ritualmente notificato concreta atto di costituzione in mora in relazione allo scopo di rendere il trasgressore edotto della violazione e di chiedergli il pagamento della sanzione.

Sostiene che la sentenza impugnata ha erroneamente negato valore di atto interruttivo della prescrizione al verbale di accertamento della violazione.

Il motivo è fondato.

Con formula corrispondente a quella adottata dalla legge n. 4 del 1929 per le pene pecuniarie concernenti la violazione delle norme finanziarie la legge n. 689 del 1981 all'art. 28 stabilisce il generale principio di prescrittività del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative entro il termine fisso di cinque anni dal giorno in cui fu commessa la violazione.

Nonostante la laconicità della formula, questa Corte ha ritenuto che la prescrizione operi con riguardo sia alla violazione che autonomamente alla sanzione pecuniaria, funzionando come causa estintiva dell'illecito nel primo caso e della sanzione nel secondo (cfr. Cass. 6 agosto 1992, n. 9310; Cass. 3 agosto 1992, n. 9211).

Il termine iniziale va individuato con riferimento alla data di commissione della violazione e non del suo accertamento, che può anche essere successivo.

Nel silenzio della legge per commissione della violazione si deve intendere il suo esaurimento, utilizzando il cosiddetto criterio dell'evento invece di quello della condotta, con la conseguenza che in caso di violazione con carattere permanente il "dies a quo" coincide con quello della cessazione della permanenza (cfr. Cass. 6 agosto 1992, n. 9310).

Eliminando le gravi incertezze giurisprudenziali e dottrinali suscitate dall'interruzione della prescrizione relativamente alle sanzioni pecuniarie applicabili ai responsabili di violazioni finanziarie, il secondo comma dell'art. 28 contiene un rinvio pienamente recettizio alla disciplina civilistica, che rende direttamente applicabile l'art. 2943 c.c.

Tale articolo prevede un sistema chiuso di cause di interruzione, identificate nella notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, nella domanda proposta nel corso di esso e, infine, in ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.

Nel suo contenuto minimo l'atto di costituzione in mora consiste in un'intimazione o richiesta, non soggetta ad altra formalità che ha scrittura, la quale in relazione alla natura recettizia deve, quanto meno, entrare nella sfera di conoscibilità del debitore.

In questo quadro il problema dell'efficacia interruttiva degli atti preordinati all'applicazione della sanzione va risolto tenendo presente l'idoneità dei medesimi a costituire in mora il trasgressore; con specifico riferimento al verbale di accertamento viene in considerazione il contenuto nel senso che l'efficacia interruttiva si produce a condizione che il verbale esprima la volontà dell'amministrazione di esigere il pagamento della sanzione.

La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il verbale di accertamento della violazione, ritualmente notificato, in quanto non persegue solo lo scopo di rendere il trasgressore edotto della violazione, ma anche quello di richiedergli il pagamento della sanzione, vale a costituirlo in mora, pur non possedendo le caratteristiche di contenuto e di forma richieste dall'art. 1219 c.c., ed è, pertanto, idoneo a norma dell'art. 2943 c.c. ad interrompere con effetto istantaneo (cfr. Cass. 10 luglio 1993, n. 7600) la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute (cfr. Cass. 27 aprile 1999, n. 4201; Cass. 20 agosto 1996, n. 7650; Cass. 23 gennaio 1998, n. 617; Cass. 12 maggio 1995, n. 5230; Cass. 2 maggio 1994, n. 4238).

In altri termini, la rituale notifica del verbale di accertamento della violazione - in relazione al contenuto esplicito o implicito di atto di costituzione in mora - svolge efficacia interruttiva istantanea della prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione.

Ai principi sopra indicati non si è attenuta la sentenza impugnata, avendo negato efficacia interruttiva al verbale di accertamento, e va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame ad altro giudice che, essendo "medio tempore" entrato in vigore il D.Lgs. n. 51 del 1998 sull'istituzione del giudice unico di primo grado, va individuato nel tribunale di Venezia; il giudice di rinvio pronuncerà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l'11 novembre 1999.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 4 APRILE 2000.